

# MODELLO ORGANIZZATIVO

## PARTE SPECIALE

## INDICE

- TITOLO V**      **Reati a danno dello Stato e della Pubblica Amministrazione**
- TITOLO VI**     **Reati di criminalità organizzata, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e reati transnazionali**
- TITOLO VII**    **Reati societari**
- TITOLO VIII**   **Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
- TITOLO IX**     **Reati ambientali**
- TITOLO X**      **Reati di riciclaggio e autoriciclaggio**
- TITOLO XI**     **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**
- TITOLO XII**    **Delitti contro la personalità individuale**
- TITOLO XIII**   **Delitti Informatici**
- TITOLO XIV**    **Reato corruzione privata**

Il presente documento rappresenta le linee guida di comportamento da seguire per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001.

## **TITOLO V Reati a danno dello Stato e della Pubblica Amministrazione**

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Nel caso della Fondazione Comi tali rapporti sono numerosi e frequenti, dovendo l'Azienda, per lo svolgimento della propria attività.

### ➤ **Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio**

#### • **Pubblica Amministrazione**

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAl, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ATS ed ASST;
- Vigili del Fuoco;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano

soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

- **Pubblici Ufficiali e Incaricati di pubblico servizio**

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

La norma chiarisce solo la nozione di “pubblica funzione amministrativa” (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l’art. 358 c.p. definisce i “soggetti incaricati di un pubblico servizio” come quei soggetti “i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione d’opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

➤ **Aree a rischio**

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione Comi e della struttura interna adottata, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- a. accreditamento;
- b. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- c. acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni;
- d. amministrazione e gestione del personale;
- e. gestione delle entrate;

- f. richiesta di finanziamenti;
- g. rapporti con la P.A./ispezioni e verifiche da parte della P.A.;
- h. tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti;
- i. indebito utilizzo delle credenziali informatiche

➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'Azienda, il Regolamento dell'ente, le procedure operative e ogni altra normativa interna, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. stipulare contratti in assenza dei relativi poteri. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA non può stipulare i contratti che ha negoziato in assenza di specifici poteri: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate, oltre che pubblicizzate, con indicazione di vincoli e responsabilità;
3. porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della PA in relazione a quanto previsto nelle ipotesi di reato oggetto della presente Parte Speciale;
4. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi, finanziamenti;
5. riconoscere ai consulenti esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
6. proporre opportunità di ogni tipo che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
7. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
8. assumere o promettere di assumere soggetti in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio della PA o a indurla ad assicurare vantaggi per l'Azienda;
9. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;

10. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio dell'Azienda.

➤ **Principi procedurali**

**Con riferimento all'accreditamento:**

- a. verificare il rispetto, da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione dell'accreditamento, delle procedure adottate dall'ente in materia di gestione delle liste di attesa per RSA, nonché verificare che i dati comunicati relativi, in particolare, alla presenza del personale, siano corretti e veritieri;
- b. il rapporto con la Regione e con gli altri enti pubblici coinvolti nel procedimento deve essere improntato alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza.

**Con riferimento all'acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori:**

- a. proibire, nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali e nella gestione di operazioni che coinvolgano membri della Pubblica Amministrazione, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico, nella presente Parte Speciale e nel Regolamento Acquisti adottato dall'Azienda;

**Con riferimento all'acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni:**

- a. applicare, in conformità al Regolamento aziendale e alla procedura di selezione del personale, la procedura comparativa di selezione, nel rispetto degli obblighi di incompatibilità e inconfiribilità previsti dalla legge;
- b. è espressamente vietato effettuare prestazioni in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti.

In particolare:

- a. il servizio deve avere valore effettivo per l'Azienda, la quale deve avere un legittimo bisogno del servizio;
- b. il compenso per il servizio deve essere ragionevole e riflettere il valore di mercato di tale servizio;
- c. coloro che ricevono un contratto di consulenza per la Fondazione Comi devono avere un'adeguata qualifica a fornire i servizi richiesti;
- d. non possono essere occupati più consulenti di quanti siano necessari a raggiungere un determinato obiettivo;
- e. è vietato proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati.

### **Con riferimento alla richiesta di finanziamenti:**

- a. I rapporti con le istituzioni, riguardanti l'ottenimento di finanziamenti pubblici, sono riservati esclusivamente alle funzioni dell'Azienda a ciò delegate;
- b. tali rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza, e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali privati e pubblici con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo;
- c. È proibito richiedere finanziamenti a fronte di tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico, nella presente Parte Speciale;

### **➤ Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole finalizzate:
  - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
  - alla possibilità per l'ente di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto;
  - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Inoltre, i responsabili delle funzioni devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità definita (annuale o semestrale):

- l'elenco delle donazioni e di altre liberalità a pubblici dipendenti (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o livelli autorizzativi);
- l'elenco dei contratti stipulati con la PA secondo modalità non standard;
- in caso di ispezioni da parte della PA, l'elenco delle informazioni sull'Autorità procedente, la data di inizio e l'oggetto dell'ispezione, nonché copia del verbale rilasciato dalla PA contenente prescrizioni e/o sanzioni;
- l'elenco delle assunzioni delle nuove risorse e dell'eventuale inflizione di sanzioni disciplinari;

- la volontà di assumere un dirigente per intuitu personae, indicando il nominativo del soggetto e le motivazioni sottostanti alla sua scelta;
- l'elenco dei convegni ai quali partecipano i medici dell'ente;
- la comunicazione degli acquisti, evidenziando il fornitore aggiudicatario, l'importo oggetto di aggiudicazione e la tipologia di acquisto se superiore ad € 30.000.

## **TITOLO VI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E REATI TRANSNAZIONALI**

### ➤ **I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente**

La presente Sezione prende in considerazione tre distinte categorie di reato presupposto, ovvero:

- a) i "delitti di criminalità organizzata" di cui l'art. 24 ter del Decreto;
- b) il delitto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità" di cui all'art. 25 decies del Decreto; e
- c) i reati "transnazionali" di cui agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto le fattispecie di reato trattate possono rientrare nella stessa indole.

### ➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione Comi ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- b. gestione dei rifiuti;
- c. rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

### ➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Fondazione, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.



In ogni caso, al fine di prevenire i reati di criminalità organizzata e quelli transnazionali la Fondazione dovrà:

- a) ove possibile, preferire come fornitori, *partner* commerciali e controparti contrattuali soggetti che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- b) svolgere verifiche preventive sui *partner* commerciali e le controparti contrattuali, anche estere, attraverso documentazione disponibile al pubblico e utilizzando tutte le informazioni di cui si sia in possesso;
- c) ove ritenuto utile od opportuno in relazione alla natura e alle circostanze delle operazioni aziendali, chiedere alle controparti contrattuali (con modalità che potranno essere definite in base a specifici criteri) i certificati del casellario giudiziario e i carichi pendenti aggiornati (nel caso di controparti estere esiste un documento equipollente);
- d) adottare specifiche cautele nell'attività di selezione e assunzione del personale, con eventuale richiesta del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- a) non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne comunque informativa al proprio superiore;
- b) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni dell'Azienda o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti, anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

Con particolare riferimento ai reati associativi, poiché la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10561/14 ha affermato l'applicazione nei confronti dell'ente del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro o di altri beni fungibili o direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa *“solo qualora il profitto o i beni direttamente riconducibili al profitto siano nella disponibilità della persona giuridica”*, auspicando l'inserimento dei reati tributari fra quelli per i quali è prevista la responsabilità ex D. Lgs 231/2001, nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Fondazione pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli esponenti aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:

- a. non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- b. non utilizzino fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- c. custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, gli esponenti aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze – hanno i seguenti obblighi:

- a. non indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- b. non indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es.: costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- c. non indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- d. non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Fondazione, inoltre, si impegna, per quanto possibile, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- a. controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- b. verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- c. verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

In relazione al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità" di cui all'art. 25-decies, nei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, la Fondazione dovrà:

- a. identificare una funzione aziendale alla quale il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità dovrà riferire la circostanza;
- b. segnalare immediatamente all'OdV il coinvolgimento del soggetto nel procedimento;
- c. garantire la massima disponibilità e collaborazione dei dipendenti con le Autorità.

#### ➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- b. monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;

- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Indirizzo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

## TITOLO VII REATI SOCIETARI

### ➤ I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

Per quanto riguarda la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 in relazione ad ipotesi di reati societari vale la pena sottolineare che i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgvo 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società"; i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.). Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo; ciò porta ad un'applicazione all'Ente quanto meno semplificata, anche se non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari, dato che anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato e si va consolidando un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es. art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di questa premessa, si possono potenzialmente configurare le seguenti ipotesi di reato:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

### ➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- redazione del bilancio;
- gestione cassa e tesoreria;
- gestione delle entrate;
- richiesta di finanziamenti;
- vendita/acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- gestione del recupero crediti e delle carte di credito aziendali;
- tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- gestione dei rapporti con i revisori dei conti;
- predisposizione delle comunicazioni a terzi e alla P.A. relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- gestione delle consulenze;
- rapporto con clienti e fornitori.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza dell' Organo Amministrativo, anche su proposta dell'OdV.

### ➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei destinatari del Modello Organizzativo, di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei Destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela dell'integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi sia con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informativa;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione.

In particolare, il Direttore Generale e/o il responsabile amministrativo deve:

a) curare che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;

b) curare che la rilevazione dei fatti aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;

c) curare che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. Provvede ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione aziendale deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna. Ne supervisiona la raccolta e l'elaborazione tempestiva da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;

d) curare che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori e degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;

e) verificare, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:

- i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'Ente e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;

ii) che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione dell'Ente, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'Ente è sottoposto.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;
- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dall'Ente, e conformemente ai principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- provvedere al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne;
- provvedere all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso;
- monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Indirizzo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono trasmettere all'OdV copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo e della relazione del collegio dei revisori, nonché comunicare eventuali anomalie riscontrate nella gestione dei bilanci o in altre attività comprese tra le aree a rischio.

## **TITOLO VIII DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

### **➤ I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente**

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto nel corpus del Decreto l'art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal novellato art. 25 septies del Decreto (di seguito anche "Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro"). I reati considerati sono:

#### **• omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la morte di un lavoratore.

L'omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, legati da un nesso di causalità:

- la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'evento lesivo, che consiste nella morte di una persona. Sotto il profilo soggettivo l'omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell'agente, vale a dire per negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi.

#### **• lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)**

L'ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore. Le lesioni personali sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al punto precedente. Per i Reati in esame si applica all'Ente una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote (Euro 250.000). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna.

#### ➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti. In particolare, le aree maggiormente a rischio sono quelle di:

- a. movimentazione di carichi e pazienti;
- b. redazione del DVR;
- c. gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- d. gestione delle emergenze, in particolare quelle legate alla sicurezza antincendio (PEE)
- e. sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza;
- f. gestione degli appalti.

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, avuto particolare riguardo alle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dai Regolamenti interni.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

#### ➤ **Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale è altresì volta alla puntuale individuazione ed alla regolamentazione dei seguenti obblighi:

- a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro;
- b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; concernenti le attività di sorveglianza sanitaria; attinenti le attività di informazione e formazione dei lavoratori; riguardanti le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- c) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;



d) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ciò in ossequio all'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di garantire al Modello l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto. La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità alla previsione della normativa vigente:

1. istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali addetti;
2. nominare il medico competente;
3. designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
4. elaborare il DVR e procedere al relativo aggiornamento in occasione di significative modifiche dei processi lavorativi;
5. adottare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività riguardanti l'assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal DVR e dal medico competente. Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni normative nella gestione delle attività sopra citate i Destinatari devono procedere:

1. all'adozione per tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR;
2. all'impiego dei Dipendenti e dei Collaboratori Interni nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.);
3. a fare osservare a tutti i Dipendenti e Collaboratori Interni le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica attività svolta;
4. a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa vigente;
5. ad utilizzare il personale secondo l'idoneità fisica attestata dal medico competente.

Relativamente al processo di manutenzione attrezzature, impianti e infrastrutture, i Destinatari devono:

1. programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento;
3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute;
4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza.

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i Destinatari devono osservare le specifiche prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte integrante del Modello.

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro sono i seguenti:

- a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione dei Reati in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'OdV può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte nella fase di ispezione e verifica devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- informativa in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni
- reportistica sull'andamento degli infortuni, contenente data dell'infortunio, iniziali dell'infortunato, qualifica del reparto di appartenenza, tipologia di evento e prognosi;
- elenco dei contratti di appalto, dei DUVRI e delle imprese appaltatrici;
- elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico della Fondazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle contestazioni di esposizione al rischio;
- definizione o aggiornamento degli obiettivi;
- adeguatezza delle risorse;
- casi registrati di procedure dimostratesi inefficaci;
- livello di preparazione alle emergenze.

## TITOLO IX REATI AMBIENTALI

### ➤ **I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente**

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono stati indicati nella Parte Generale.

Nella presente Parte Speciale saranno perciò analizzati solo i reati che si ritiene che in astratto l'Azienda possa commettere:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)  
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

### ➤ **Aree a rischio**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- b. sistema di deleghe e procure;
- c. tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici ed in atmosfera.

### ➤ **Il sistema dei controlli e le regole di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico dei destinatari del Modello Organizzativo di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati ambientali previsti dal decreto e di astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare l'Ente deve:

- i) individuare una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali;

- ii) prevedere programmi per il monitoraggio degli scarichi, emissioni ed immissioni, in modo da comprendere il funzionamento dei sistemi presenti nella residenza poter intervenire tempestivamente in occasione di eventi (guasti, sversamenti, ecc.) che possono determinare la commissione di reati ambientali;
- iii) prevedere programmi per la periodica revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, separazione, ecc. dei rifiuti ed adempimenti consistenti nella verifica delle autorizzazioni dei soggetti cui affidare i propri rifiuti, nella corretta gestione dei formulari, nelle comunicazioni obbligatorie agli enti nei tempi previsti dalla legge;
- iv) prevedere specifiche procedure per la gestione delle comunicazioni con l'esterno, soprattutto con le Autorità di vigilanza in materia ambientale.

Con riferimento alla **gestione dei rifiuti**, la Fondazione assicura che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale e delle competenze definite in apposite procedure, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata, e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- siano definiti dei criteri per la scelta delle zone di stoccaggio dedicato al deposito temporaneo di rifiuti, siano identificate in maniera precisa tali aree e siano avviate tempestivamente le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità determinata e al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione socio sanitaria al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività;
- la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata nel pieno rispetto del Nuovo Codice dei Contratti;
- siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, ecc.;
- siano verificate le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- sia compilato, qualora sia necessario, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;

- tutta la documentazione ambientale richiesta per legge ed i relativi formulari sia custodita accuratamente in apposito archivio presso la sede.

Nella gestione degli **scarichi idrici**, l'ente si impegna a garantire che:

- vengano definite delle analisi degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative;
- venga formalizzata una procedura di "gestione degli scarichi idrici" volta a salvaguardare il mantenimento dei requisiti prevista dalla normativa in materia ambientale;
- siano regolamentati nella procedura sistemi di controllo volti alla verifica analitica delle acque di scarico in ordine ai valori limite fissati dalla normativa;
- venga formalizzato nella procedura di cui al punto 2) un flusso informativo periodico all'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto le sopradette risultanze.

Inoltre, nella gestione degli **scarichi in atmosfera**, l'ente si impegna a garantire che:

- vengano definite delle analisi degli scarichi, così come le dovute attività dei controlli dei fumi, in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalle normative vigenti;
- venga formalizzata una procedura di "gestione degli scarichi atmosferici" volta a salvaguardare il mantenimento dei requisiti prevista dalla normativa in materia ambientale;
- siano regolamentati nella procedura sistemi di controllo volti alla verifica analitica dei fumi di scarico in ordine ai valori limite fissati dalla normativa.

La Fondazione assicura che il personale con funzioni con impatto sui processi ambientali riceva adeguata formazione.

In particolare l'ente, in considerazione dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi/formativi:

- fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di queste e sulle misure di prevenzione adottate;
- documentare l'attività di formazione/informazione;
- provvedere all'archiviazione della documentazione inerente la predetta attività.

#### ➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta

esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle ispezioni e verifiche in corso, riguardanti la gestione dei rifiuti e per tutte le tipologie di inquinamento ambientale;
- report degli esiti delle verifiche interne effettuate.

## **TITOLO X REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO**

### ➤ **I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente**

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)

### ➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni;
- definizione delle modalità dei mezzi di pagamento
- gestione dei flussi finanziari;
- richiesta di finanziamenti.

### ➤ **Regole e principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede dunque l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti in relazione ai quali sia nota o sospettata, sulla base di indizi precisi e concordanti:

- l'appartenenza ad organizzazioni criminali;
- la provenienza illecita di fondi;
- l'operatività al di fuori della legge;

b) accettare o utilizzare strumenti finanziari o mezzi di pagamento al portatore, diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari;

c) compromettere in alcun modo l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'Ente. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne e in tutte le attività finalizzate all'indagine conoscitiva ed alla gestione anagrafica di Clienti, Fornitori e Partner, anche stranieri;
- 2) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti con i quali l'Ente ha rapporti di natura finanziaria o societaria, con particolare riferimento a quelli che possano generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- 3) assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari;
- 4) mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie.

In relazione alle aree di rischio individuate, è fatto obbligo di:

- 1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei clienti, dei fornitori e dei partner societari, commerciali e finanziari; in particolare, è necessario verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- 2) procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui l'Ente concluda contratti, aventi qualsiasi oggetto, verificando che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non collaborativi secondo i criteri di cui sopra;
- 3) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali. I controlli devono tener conto della residenza delle controparti (con riferimento ad es. ai cd. paradisi fiscali, ai paesi a rischio di terrorismo, etc.), della residenza degli Istituti di credito utilizzati nel compimento delle operazioni, nonché di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate nel compimento di operazioni straordinarie.

4) rifiutare denaro e titoli al portatore per importi eccedenti Euro 2.500 per singola operazione, se non tramite intermediari abilitati;

➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare all'OdV, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco dei pagamenti domiciliati su Banche/Istituti finanziari situati presso Paesi diversi da quelli di residenza/sede legale dei fornitori di beni e servizi;
- elenco dei rapporti contrattuali con società aventi sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI;
- elenco dei vincitori dei bandi di gara relativi alla vendita degli immobili dell'ente, corredati dalla relativa documentazione di partecipazione alla gara;
- ogni anomalia fosse rinvenuta nella gestione della cassa.

## **TITOLO XI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

➤ **I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente**

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha disposto l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli Enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.



Tale articolo sanziona “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”, qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; o
- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale” (ossia l’aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

### ➤ **Aree a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell’ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- acquisizione del personale;
- amministrazione/gestione del personale;
- ispezioni e verifiche da parte della P.A..

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell’OdV.

### ➤ **Regole e principi procedurali di comportamento**

Nell’espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell’ente, dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell’ente, dal presente Modello e dal Codice Etico, nonché le procedure adottate dalla Fondazione e le norme di legge applicabili.

La Fondazione fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- ignorare o violare i principi di comportamento in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
- sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p.

Inoltre, sono posti a carico dei Destinatari del Modello, i seguenti obblighi:

- deve essere verificato il rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno in caso di persone straniere;
- deve essere nominato un responsabile interno preposto alla verifica dei permessi di soggiorno rilasciati, alla loro regolarità, revoca ed eventuale sospensione o annullamento.

La procedura di selezione del personale deve rispettare i seguenti principi generali di controllo interno:

- la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori deve avvenire nel rispetto delle normative di legge nonché sulla base di requisiti di professionalità richiesti per l'incarico o le mansioni, nonché nel rispetto dei principi di uguaglianza di trattamenti, indipendenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- deve essere tenuta traccia della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi di selezione;
- i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse e, qualora ciò si presentasse, devono informare direttamente della situazione il direttore responsabile di riferimento;
- i dipendenti devono comunicare, in sede di selezione, eventuali rapporti di parentela con personale della Pubblica Amministrazione;
- eventuali sistemi premianti devono corrispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;

la Fondazione fa uso di un sistema di alert che permette di monitorare la scadenza dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri.

Con riferimento ai fornitori e agli appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente Parte Speciale, i contratti di appalto o fornitura con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che (i) prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del Decreto e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e (ii) sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

#### ➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle nuove assunzioni;
- evidenza dei permessi di soggiorno rilasciati ai dipendenti e relativa scadenza.

## TITOLO XII DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

### ➤ I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente sono:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

### ➤ Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- gestione dei pazienti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

### ➤ Principi di comportamento

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto, dal presente Modello e dal Codice Etico, nonché le procedure adottate dalla Fondazione e le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- violare le procedure interne di richiesta dei farmaci all'ente, richiedendone dosi eccessive rispetto a quelle effettivamente richieste per curare il paziente;
- prescrivere al paziente farmaci non idonei alla cura della malattia, oppure farmaci idonei ma in quantità eccessiva rispetto a quella effettivamente consigliata dalle regole della medicina;
- Applicare ogni mezzo di contenzione fisica in violazione del regolamento specifico.

L'ente, inoltre, deve monitorare le richieste di farmaci che provengono da ogni reparto, al fine di individuare eventuali anomalie.

### ➤ Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati contro la personalità individuale, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- elenco dei farmaci che creano dipendenza richiesti dai reparti alla Farmacia;
- le quantità dei farmaci di cui sopra prescritte ai pazienti;
- elenco dei pazienti contenuti
- ogni altra eventuale anomalia riscontrata dalle funzioni dell'ente coinvolte in questa area di rischio.

## **TITOLO XIII Standard di controllo in relazione ai reati informatici**

### ➤ **I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente sono:**

La presente Parte Speciale afferisce ai reati contemplati dall'art. 24 *bis* del Decreto (di seguito anche "Reati informatici"), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"), al fine di contrastare la criminalità informatica.

### ➤ **Aree a rischio**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- utilizzo dei sistemi informatici;
- gestione delle password per l'accesso a sistemi informatici o telematici;
- predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a Terzi;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti, documenti e pratiche per via informatica.

## ➤ **Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 bis del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà o di Terzi, o manipolarne i dati;
- cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
- assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati;
- custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- definire nei contratti con i Fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l'utilizzo delle applicazioni, per le manutenzioni, etc.), i controlli e le misure necessarie per garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l'attendibilità commerciale e professionale;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di Terzi) degli utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere nelle Aree a Rischio.

## ➤ **Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi**

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella

presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

## TITOLO XIV Reato corruzione privata

La norma si applica non solo ai soggetti formalmente apicali (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società o enti) ma sono interessati anche coloro che nell'ente sono concretamente investiti di funzioni direttive, diverse da quelle formalmente conferite; il reato pertanto, può essere contestato ai soggetti che in via di mero fatto svolgono compiti di amministratore o coloro che svolgono funzioni analoghe.

Sulla base del novellato articolo 2635 C.C., anche nel settore privato, gli amministratori, i sindaci di società ed enti privati (fondazioni, sindacati, associazioni, ecc) che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

### Condotta

La condotta materiale è sovrapponibile a quella che l'art. 319 del codice penale prevede per i casi corruzione del pubblico ufficiale; nella nuova casistica quindi l'amministratore deve ricevere – o ne accetta la promessa – per sé o per altri denaro o altre utilità non dovute (fuori campo ovviamente i compensi stabiliti legittimamente dagli organismi statuari), per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà. Rispetto alle regole previgenti non è più elemento costitutore della fattispecie punitiva il pregiudizio o danno diretto che la società (o l'ente) possa aver subito in relazione alla condotta infedele del proprio amministratore.

### Sanzione

Il reato prevede la pena della reclusione da uno a tre anni; segue, quale pena accessoria, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (ex art. 32-bis cod. pen.); se dalla condotta corruttiva del proprio amministratore la società (o ente) ha tratto una qualche utilità nei confronti della persona giuridica si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo n. 231/2001.